



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente Relatore

Avv. Gianpiero Orsino - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Marco Condurro (tessera FISE n. 2256/H)

PREMESSO CHE

- con segnalazione del 31 gennaio 2020 il C.I. Cavaliere Country Club denunciava alla Procura Federale il comportamento tenuto dal sig. Marco Condurro, rappresentando come il predetto, dopo essere stato accolto “*con affetto e fiducia*” dall’associazione con la quale aveva sottoscritto un contratto di locazione box per cavalli, si era reso moroso nei confronti del denunciante per l’importo di euro 10.557,50;

- in particolare, “*in data 30 aprile 2019 le parti sottoscrivevano un accordo transattivo con il quale il C.I. Cavaliere Country Club concedeva al sig. Marco Condurro di versare quanto allora dovuto (€ 7.366,00) in n. 3 rate mensili consecutive. Il sig. Marco Condurro non rispettava l’accordo assunto e la creditrice, con ricorso a firma dell’avv. Patrizia Guarino, otteneva dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo (...) del 25 ottobre 2019*”;

- la Procura Federale - apparendo “*evidente come il comportamento tenuto dal Sig. Marco Condurro sia in aperta violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità imposti ai tesserati dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri, avendo quest’ultimo inadempito ad una obbligazione - certamente riferibile all’attività federale - assunta nei confronti del C.I. Cavaliere Country Club*” - comunicava al sig. Marco Condurro con atto del 14 luglio 2020 la conclusione della fase di indagine nonché l’informativa dell’intenzione di deferimento ravvisando la violazione dell’art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE,



assegnando termine per presentare memoria difensiva, per la richiesta di audizione o di applicazione consensuale di sanzioni e adozioni di impegni senza incolpazioni;

- con memoria difensiva del 24 luglio 2020 il sig. Condurro, rappresentato dagli avv.ti Rosario Piombino e Giuseppina Rendina, eccepiva preliminarmente: a) la nullità del predetto atto in quanto comunicato all'indagato ad un indirizzo di posta elettronica ordinario, la quale non produce effetti certi circa la conoscenza dell'addebito; b) il decorso dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare; c) il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale per insussistenza di atto sanzionabile ai sensi dell'art. 1 Reg. Giust. FISE. Nel merito, richiama le difficoltà economiche a causa dell'epidemia Covid-19 che lo hanno condotto "*all'omesso pagamento civilistico*", come poi ribadite in sede di audizione il 9 settembre 2020;

- la Procura Federale in data 23 settembre 2020 disponeva successivo atto di deferimento nei confronti del sig. Condurro per le violazioni sopra indicate, rilevando come il medesimo "*con il deposito di una memoria difensiva, nella quale ha svolto una compiuta attività difensiva, abbia sanato ogni eventuale vizio*", precisando, altresì, che "*il termine di scadenza del fascicolo, interrotto per l'emergenza Covid 19, era fissato sulla piattaforma della Procura Generale dello Sport al 18 luglio 2020 mentre l'atto di conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento è stato notificato al sig. Condurro in data 14 luglio 2020*"; in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione del Tribunale Federale, la Procura Federale evidenziava come, "*al contrario, il contratto dal quale sono generate le obbligazioni inadempite è un "Contratto locazione box per cavalli" e dunque il collegamento con l'attività federale appare innegabile*"; infine, sulla difficile situazione economica del sig. Condurro, come documentata, la Procura rinviava al Tribunale ogni apprezzamento al riguardo "*al momento della determinazione della sanzione*";

- il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 24 settembre 2020, fissava l'udienza per il giorno 21 ottobre 2020, secondo la modalità "trattazione scritta", ex art. 83, co. 7, lett. h) L. 27/2020, di cui all'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2020 (prot. n. 02017);

- a tale udienza, il Collegio, riunitosi in camera di consiglio non partecipata sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla FISE, dava atto che la Procura Federale, con il Procuratore Federale avv. Anselmo Carlevaro e il Sostituto Procuratore avv. Marco Molaioli, ha depositato in data 16 ottobre 2020 note di trattazione, nelle quali, ribadite le contestazioni disciplinari elevate a carico del Deferito nell'atto di deferimento, ha concluso chiedendo di applicare la sanzione che sarà ritenuta di giustizia, rimettendo altresì al Tribunale ogni valutazione



Federazione Italiana Sport Equestri

“circa la rilevanza e/o apprezzabilità delle circostanze esimenti/attenuanti dedotte dalla difesa del deferito in merito al proprio stato di difficoltà economica”. Il Tribunale prendeva atto, altresì, della memoria, ex art. 48, co. 1 Reg. Giust. FISE, depositata in data 16 ottobre 2020 dalla Difesa del Deferito, con allegata documentazione e delle note di trattazione depositate in pari data, nelle quali, richiamate le medesime eccezioni e deduzioni reiterate nella predetta memoria, veniva chiesto il rigetto del deferimento e, in via subordinata, *“tenuto conto delle circostanze rappresentate (comprovata crisi economica del sig. Condurro)” “di contenere la sanzione disciplinare al richiamo scritto”;*

- il Tribunale, all’esito dell’esame, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine fino al 26 ottobre 2020 per le conclusioni e fino al 29 ottobre 2020 per eventuali repliche;
- la Difesa del Deferito depositava in data 21 ottobre 2020 conclusioni scritte.

RILEVATO CHE

con riferimento all’eccezione sollevata dalla Difesa del Deferito in ordine al ritenuto decorso dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare, questo Tribunale rileva la non fondatezza della stessa. Come evidenziato sul punto dalla Procura Federale, *“il termine di scadenza del fascicolo, interrotto per l’emergenza Covid 19, era fissato sulla piattaforma della Procura Generale dello Sport al 18 luglio 2020, mentre l’atto di conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento è stato notificato al sig. Condurro in data 14 luglio 2020”.*

Anche in ordine all’eccezione sollevata dalla Difesa circa il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale per insussistenza di atto sanzionabile ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, questo Tribunale rileva la non fondatezza, atteso che la condotta contestata al Deferito (omesso pagamento dei canoni di locazione concernenti i box per i cavalli di cui all’atto di transazione sottoscritto con il C.I. Cavaliere Country Club) rientra a pieno titolo nell’ambito dei comportamenti sanzionabili ai sensi dell’art. 1, comma 1, ultimo periodo del Regolamento di Giustizia FISE (*“Costituiscono altresì illeciti disciplinari ..., ove anche non specificamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati”*).



Federazione Italiana Sport Equestri

Come già evidenziato da questo Tribunale in precedenti sentenze, la disposizione in parola, con norma di carattere generale, estende l'ambito di sanzionabilità a qualsivoglia comportamento in contrasto con i principi cardine del sistema sportivo (correttezza, lealtà e probità), posto in essere dai tesserati "*nei confronti di chiunque*", sempreché funzionalmente connesso all'attività sportiva o federale ("*comunque riferibili ...*"), e tale connessione emerge con tutta evidenza nel caso di specie.

RITENUTO CHE

nel merito, il deferimento appare fondato atteso che il Deferito ha riconosciuto di non aver adempiuto alle obbligazioni concordate attraverso la sottoscrizione dell'atto di transazione con il C.I. Cavaliere Country Club, pur richiamando e documentando, sotto tale profilo, quale ragione del proprio inadempimento, un periodo di "*rilevante sofferenza economica*" non addebitabile a propria colpa ma a circostanze esterne, determinate dall'epidemia Covid-19. Tali ragioni devono, pertanto, essere considerate sotto il profilo sanzionatorio.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

- al sig. Marco Condurro la sanzione del richiamo scritto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Roma, 30 novembre 2020

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE: f.to Avv. Gianpiero Orsino